

BRUCIATURE STOPPIE, LE REGOLE PER EVITARE GLI INCENDI

Scritto da La Redazione
Giovedì 05 Agosto 2010 06:48



Assessorato
Risorse Agroalimentari
Regione Puglia

A seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale del 3 marzo 2010, n. 215, pubblicato sul BURP n. 47 del 11/03/2010, col quale viene **dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre 2010**, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1806 del 30/07/2010 sono stati posti **in evidenza alcuni aspetti connessi alla pratica della bruciatura delle stoppie** da coltivazioni cerealicole in Puglia.

Anche quest'anno, pertanto, **si intende richiamare l'attenzione** degli imprenditori agricoli e degli addetti all'esercizio delle attività agricole **sulle regole finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi**

"La Regione - ha dichiarato l'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari, **Dario Stefàno** **- ha disciplinato la pratica della bruciatura delle stoppie** sia con norme regionali sia nell'ambito della "condizionalità".

- ha



I dati dello scorso anno dimostrano che l'azione di sensibilizzazione degli agricoltori sulla pratica della bruciature delle stoppie

ha sortito risultati positivi con la drastica riduzione dei rischi d'incendio

. Informeremo ulteriormente gli agricoltori e

coinvolgeremo i Comuni e le Province affinché provvedano ad eliminare periodicamente le sterpaglie che crescono spontaneamente sui cigli delle strade

".

"E' necessario – ha concluso l'Assessore Stefàno – migliorare **costantemente la dotazione di sicurezza e di intervento ma è altrettanto fondamentale fare prevenzione**

. In tal senso appare fondamentale monitorare costantemente l'intero territorio per fronteggiare le emergenze, come pure tutelare le colture ed il nostro patrimonio paesaggistico ed ambientale".



Al fine di fornire indicazioni chiare sui tempi da rispettare e sulle modalità da adottare **per attuare la bruciatura delle stoppie**

,
si riassumono schematicamente le seguenti regole

:

BRUCIATURE STOPPIE, LE REGOLE PER EVITARE GLI INCENDI

Scritto da La Redazione
Giovedì 05 Agosto 2010 06:48

- **nelle aree boscate, cespugliate o arborate** nelle aree ad esse adiacenti **è fatto divieto di accendere fuochi**

di ogni genere,

dal 15 giugno al 15 settembre 2010

;

- **nelle aree Z.P.S. e S.I.C. è fatto divieto di bruciare le stoppie e le paglie prima del 1° settembre** (art. 7 decreto 3 marzo 2010, n. 215). Va specificato che nelle aree suddette permangono le prescrizioni contenute nelle norme della condizionalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 23/02/2010 e al Regolamento regionale recante le misure di conservazione delle Aree Natura 2000, ai sensi delle direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e s.m.i. (Regolamento 18 luglio 2008, n. 15 e Regolamento 22 dicembre 2008, n. 28);



- **è fatto divieto di bruciare le stoppie** e qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale **prima del 1° settembre sui terreni che si trovino ad una distanza di almeno 100 metri da aree boscate, cespugliate e arborate, da zone delimitate dai Comuni come centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, da zone confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria**

;

- **è fatto divieto di bruciare le stoppie** e qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale non interessato dalle aree di cui ai punti precedenti, fino al 31 luglio 2010, **nei termini e con le modalità previsti dalla Legge regionale 12 maggio 1997, n. 15** e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 2010;

BRUCIATURE STOPPIE, LE REGOLE PER EVITARE GLI INCENDI

Scritto da La Redazione
Giovedì 05 Agosto 2010 06:48

- **i conduttori dei seminativi devono realizzare** – prontamente, a conclusione della mietitrebbiatura - **lungo il perimetro degli appezzamenti**



coltivati a cereali **le precese o le fasce protettive**; dette precese devono essere **larghe almeno 15 metri**

;

- **i proprietari ed i conduttori dei seminativi devono presiedere le operazioni di bruciatura dall'accensione fino allo spegnimento** , adottando idonee misure di sicurezza al fine di evitare l'espansione incontrollata del fuoco;

- i proprietari e i conduttori che vogliono accendere le stoppie **sono tenuti a darne comunicazione sette giorni prima all'Amministrazione Comunale competente** per te

ritorio;

- **è fatto divieto assoluto ai proprietari ed ai conduttori di terreni incolti o a riposo ed a pascolo di bruciare la vegetazione spontanea** ; gli stessi hanno l'obbligo di realizzare fasce protettive di almeno 15 metri lungo il perimetro del fondo;

- **le aziende** soggette al regime della condizionalità **devono attuare almeno uno degli**

interventi alternativi alla pratica della bruciatura delle stoppie

,
come
previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 525 del 23/02/2010, ovvero:

la
letamazione
o altro tipo di concimazione organica;

la
semina
su sodo;

in alternativa
, nel caso in cui l'azienda non sia dotata di seminatrice ad hoc, è consentito effettuare
un'erpatura superficiale seguita da semina
con seminatrice tradizionale;

il
sovescio
di colture miglioratrici nell'annata successiva.

(**Fonte:** C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori)